



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 febbraio 2010 (02.03)
(OR. en)**

6635/10

**SOC 133
DEVGEN 56
PHARM 9
SAN 34**

RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)
al: Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 6263/10 SOC 92 DEVGEN 45 PHARM 8 SAN 28 + ADD 1
n. prop. Com: 15305/09 SOC 643 DEVGEN 302 PHARM 20 SAN 292 - COM(2009) 577
definitivo

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- Accordo politico

I. INTRODUZIONE

Il 26 ottobre 2009 la Commissione, conformemente all'articolo 138 del trattato CE¹, ha presentato al Consiglio una proposta intesa a conferire valore giuridico all'accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario concluso da HOSPEEM e FSESP.

¹ Articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha esaminato la proposta il 17 febbraio 2010 e ha raggiunto un accordo di massima sul testo del progetto di direttiva. I punti tuttora in sospeso sono illustrati nella sezione III: l'estensione del periodo di recepimento a tre anni, e alcune riserve parlamentari e linguistiche formulate da varie delegazioni.

Il testo risultante dalla riunione del 17 febbraio figura nell'addendum.

La delegazione ungherese ha inoltre indicato che intende fare una dichiarazione a verbale del Consiglio che esprima l'importanza di un chiarimento comune tra le parti sociali per l'attuazione della direttiva.

L'articolo 139 non prevedeva la consultazione del Parlamento europeo; la Commissione ha comunque trasmesso la proposta al Parlamento. Nella riunione dell'11 febbraio 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che sottolinea l'importanza del progetto di direttiva e di una sua urgente adozione.

II. ACCORDO QUADRO CONCLUSO DALLE PARTI SOCIALI

Sebbene il Consiglio non sia in grado di modificare l'accordo quadro concluso dalle parti sociali, le delegazioni hanno esaminato approfonditamente gli elementi dell'accordo nel corso di quattro riunioni del Gruppo "Questioni sociali". Il Gruppo ha altresì invitato i firmatari dell'accordo alla riunione del 25 gennaio per comprendere meglio talune disposizioni nel testo dell'accordo. Durante tale riunione, le parti sociali hanno rilevato che l'accordo quadro ha l'obiettivo di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro nel settore ospedaliero e sanitario.

In seguito alla riunione del Gruppo in data 25 gennaio, le parti sociali hanno elaborato un documento congiunto che conferma le risposte ai quesiti delle delegazioni (doc. 6179/10). Il Gruppo ha in seguito esaminato tali risposte scritte nel corso della riunione del 4 febbraio. Le delegazioni e i rappresentanti della Commissione hanno ringraziato le parti sociali per i chiarimenti e hanno ritenuto che il documento da esse fornito sarà utile in sede di recepimento della direttiva.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

a) Periodo di recepimento previsto all'articolo 3, paragrafo 1

Nel corso delle discussioni sulla proposta varie delegazioni si sono espresse a favore di un periodo di recepimento più lungo rispetto ai due anni proposti dalla Commissione. Se necessario, "in caso di difficoltà particolari o di attuazione tramite contratto collettivo", nella sua proposta la Commissione ha dato la possibilità agli Stati membri di fruire di un periodo supplementare di un anno per conformarsi alla direttiva.

Durante la riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 17 febbraio, la Commissione ha rilevato la necessità di una rapida attuazione dell'accordo quadro e ha espresso la sua preferenza per il mantenimento della proposta originale. Tuttavia, in seguito a una proposta della presidenza, le delegazioni hanno convenuto all'unanimità che a tutti gli Stati membri venisse concesso un periodo di recepimento di tre anni.

b) Riserve d'esame parlamentare

DK, MT, NL e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare.

c) **Riserve linguistiche**

BG, CZ, ES, IT e HU hanno mantenuto riserve linguistiche sulle versioni nella rispettiva lingua.

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio ad esaminare le questioni in sospeso affinché si possa raggiungere un accordo politico nel corso della sessione del Consiglio EPSCO dell'8 Marzo.